

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 4 novembre 2015, n. 11

Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

X LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 4 novembre 2015 ha approvato la

deliberazione n. 11

concernente:

**“PIANO SETTORIALE DI INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE
RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO**

(legge regionale 1 marzo 2000, n. 15

“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” e successive modifiche)

TRIENNIO 2015-2017”

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto ed in particolare l'articolo 23;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la Convenzione sulla biodiversità, approvata il 5 giugno 1992 nella Conferenza delle Nazioni unite di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo e ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, secondo la quale "gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche";

VISTO il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 e ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101, che, ponendosi l'obiettivo della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'agricoltura e l'alimentazione, anche attraverso una distribuzione equa dei benefici derivanti dal loro uso, affida ai governi la responsabilità di adottare gli strumenti necessari per garantire questi diritti e per aiutare gli agricoltori che si occupano attivamente di conservazione;

VISTO il Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, trattato internazionale adottato il 29 ottobre 2010 dalla Conferenza delle parti della Convenzione sulla biodiversità;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 27 marzo 2001 COM(2001) 162 definitivo concernente la conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 19 gennaio 2010 COM (2010) 4 definitivo concernente le soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010;

VISTE la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 3 maggio 2011 COM (2011) 244 definitivo concernente la nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 che adotta la suddetta strategia, con la quale si persegue l'obiettivo di porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e di ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 29 febbraio 2012 COM(2012) 79 final concernente il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura";

VISTA la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 28 novembre 2013 COM(2013) 838 final concernente “Risorse genetiche in agricoltura – dalla conservazione all’uso sostenibile”;

VISTO il Commission Staff Working Document del 28 novembre 2013 SWD(2013) 486 final di accompagnamento della suddetta relazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94, e che, tra l’altro, comprende azioni “mirate”, “concertate” e “di accompagnamento”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (Sviluppo rurale 2007-2013) che, nell’ambito delle politiche di promozione dello sviluppo sostenibile delle zone rurali, riconosce agli agricoltori, tra l’altro, un importante ruolo nella preservazione delle risorse genetiche in agricoltura;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

VISTO il regolamento delegato (CE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il parere del Comitato delle Regioni del 25 e 26 giugno 2014 nella 107° sessione plenaria NAT-V-037 alla Relazione della Commissione COM(2013) 838 final “Risorse genetiche in agricoltura – dalla conservazione all’uso sostenibile”;

VISTO il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale del 20 ottobre 2009;

VISTO il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 ed il relativo progetto attuativo che vede coinvolte le Regioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 luglio 2012 (Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2012, n. 171;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche, avente la finalità di favorire e promuovere iniziative in difesa della biodiversità in campo agricolo;

VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) 2007-2013, approvato dalla decisione della Commissione europea del 15 febbraio 2008 C(2008) 708 che, nell'ambito della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" prevede aiuti non erogati "a superficie" a favore dell'ARSIAL per l'attuazione delle Azioni 214.8.b e 214.9.b lettera a.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2008, n. 163 concernente "Reg. (CE) n. 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2009, n. 34 concernente l'approvazione delle disposizioni per l'attuazione da parte dell'ARSIAL delle Azioni 214.8.b e 214.9.b lettera a., relative alla tutela della biodiversità agraria, nell'ambito della Misura 214 - Pagamenti Agroambientali del PSR 2007/2013, in cui sono specificate le linee di intervento e le indicazioni operative che ARSIAL deve seguire, in coerenza con quanto previsto ai sensi della l.r. 15/2000 e successive modifiche, al fine di ottenere annualmente un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute e rendicontate pari a 50.000,00 euro per ciascuna azione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2010, n. 62 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della revisione programmatica del PSR 2007/2013 il cui iter negoziale con i servizi della Commissione europea e con il partenariato istituzionale si è concluso con l'adozione della decisione della Commissione europea del 17 dicembre 2009 C(2009) 10345;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2012, n. 5 di presa d'atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza alla Commissione europea il 18 maggio 2011 e rinotificata, a seguito delle osservazioni pervenute, il 3 agosto 2011, il cui iter negoziale con i servizi della Commissione medesima si è concluso con la nota di approvazione della Commissione europea del 27 ottobre 2011 - Ref.Ares (2011) 1152521;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2012, n. 329 concernente "Reg. (CE) n. 1698/2005 – Presa d'atto dell'approvazione della modifica del PSR per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione europea con nota Ref.Ares (2012) 485184 del 19 aprile 2012";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2014, n. 479 concernente "Adozione

unitaria delle proposte di Programmi operativi regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”;

CONSIDERATO che l’articolo 6 della l.r. 15/2000 stabilisce che la Regione approva un piano settoriale di intervento triennale, attuato dall’ARSIAL attraverso programmi operativi annuali, nel quale sono fissate le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e con il quale la Regione:

- “a) favorisce le iniziative sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l’uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;
- b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella rete di conservazione e sicurezza.”;

CONSIDERATO che l’articolo 9, comma 1, della l.r. 15/2000 dispone che gli oneri per la relativa attuazione rientrano negli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore dell’ARSIAL;

VISTI i piani settoriali “2001-2003”, “2004-2006”, “2008-2010”, “2011-2013” approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 515, 30 aprile 2004, n. 342, 28 dicembre 2007, n. 1048 e 9 settembre 2011, n. 414;

RITENUTO di dover adottare il piano settoriale d’intervento previsto dalla l.r. 15/2000 e successive modifiche per il triennio 2015-2017 tenuto conto dei risultati ottenuti nei precedenti piani settoriali, al fine di dare continuità all’azione di tutela della biodiversità agraria in corso;

VISTA la proposta concernente “Approvazione del Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (legge regionale 1 marzo 2000, n. 15) Triennio 2014–2016”, adottata dalla Giunta regionale con decisione del 14 ottobre 2014, n. 60;

CONSIDERATO che la suddetta proposta è coerente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento delle azioni a tutela della biodiversità agraria previsti sia dalle convenzioni e dai trattati internazionali in materia, sia da numerose comunicazioni e risoluzioni comunitarie, ed è inoltre indispensabile al raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti sia nel PSR Lazio 2007-2013 sia nella nuova programmazione 2014-2020;

TENUTO CONTO che il finanziamento delle attività sarà a carico del bilancio dell’ARSIAL, come previsto dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 15/2000, e dei contributi previsti dal PSR Lazio 2007-2013 e dal PSR Lazio 2014-2020 nell’ambito delle specifiche azioni aventi tale Agenzia come unico beneficiario;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 15/ 2000,

- di approvare il “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 e successive modifiche) triennio 2015-2017” che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- il piano sarà attuato dall'ARSIAL attraverso piani operativi annuali;
- il finanziamento delle attività sarà a carico del bilancio dell'ARSIAL, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 15/2000 e dei contributi previsti dal PSR Lazio 2007-2013 e dal PSR Lazio 2014-2020 nell'ambito delle specifiche azioni aventi tale Agenzia come unico beneficiario.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Maria Teresa Petrangolini)

F.to digitalmente Maria Teresa Petrangolini

**IL PRESIDENTE DELL'AULA
VICE PRESIDENTE**

(Massimiliano Valeriani)

F.to digitalmente Massimiliano Valeriani

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine, e il relativo allegato sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE**

(Avv. Costantino Vespasiano)

F.to digitalmente Costantino Vespasiano

*Allegato alla deliberazione consiliare
4 novembre 2015, n. 11*

**PIANO SETTORIALE DI INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE
RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO**

(legge regionale 1 marzo 2000, n. 15

“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” e successive modifiche)

TRIENNIO 2015-2017

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. OBIETTIVI DEL PIANO

3. INTERVENTI

3.1 Censimento, catalogazione e caratterizzazione delle risorse genetiche

3.2 Informazione

3.3 Recupero e conservazione *in situ* e in azienda e gestione della rete di conservazione e sicurezza

3.4 Conservazione ex situ

3.5 Creazione di filiere per la valorizzazione dei prodotti

3.6 Supporto al PSR Lazio

4. ARTICOLAZIONE TEMPORALE

5. RISORSE FINANZIARIE

6. VERIFICA E MONITORAGGIO

1. INTRODUZIONE

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD), approvata durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo a Rio de Janeiro, ha dato rilevanza internazionale al tema della biodiversità, stabilendo che le nazioni hanno l'obbligo di conservare e valorizzare la propria biodiversità.

La Convenzione definisce la biodiversità, o diversità biologica, come la variabilità esistente nelle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi. La biodiversità è intesa come valore, come patrimonio dell'umanità, che richiede attenzione e tutela in quanto è esauribile al pari di ogni risorsa sottoposta a sfruttamento. In particolare la biodiversità in campo agricolo di specie e varietà vegetali e di razze animali, ottenuta da processi di selezione ed adattamento operati dagli agricoltori nel corso di generazioni, risulta negli ultimi decenni particolarmente minacciata da pratiche di appropriazione indiscriminata e dalla tendenza alla omogeneizzazione delle produzioni agricole di tipo industriale.

Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato in sede Fao nel 2001 e ratificato anche dall'Italia con legge del 6 aprile 2004, n. 101 altro caposaldo della legislazione internazionale in materia, si pone l'obiettivo della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'agricoltura e l'alimentazione e di una distribuzione equa dei benefici derivanti dal loro uso. Vengono infatti riconosciuti i diritti degli agricoltori e delle comunità su tali risorse, per la loro conservazione ed il loro uso sostenibile. Secondo il Trattato i governi hanno la responsabilità di adottare gli strumenti necessari per assicurare questi diritti e per aiutare gli agricoltori che si occupano attivamente di conservazione.

La Global Strategy per le risorse genetiche animali è stata voluta e avviata dalla Divisione Produzioni Animali (AGA) della FAO all'inizio degli anni '90, al fine di favorire l'adempimento, nel settore animale e a livello mondiale, delle azioni previste dalla Convenzione sulla biodiversità (Rio, 1992). La Global Strategy è nata dalla consapevolezza dell'importanza delle risorse genetiche animali e del ruolo che hanno svolto e possono svolgere nell'agricoltura di molti paesi, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Si è preso atto, infatti, che la diffusione di poche razze ad alta produttività, di alcune specie, ha portato alla riduzione della consistenza numerica di molte razze autoctone, e quindi al rischio di perdere patrimoni genetici unici e mai più recuperabili. Si è ritenuto, perciò, fondamentale conoscere quanta diversità genetica esiste ancora e qual è il suo ruolo e il suo valore.

A livello europeo la Strategia Pan-Europea sulla diversità biologica e paesaggistica (Conferenza di Parigi 2002) riconosce l'alto valore sociale della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica del suolo agricolo. In particolare propone una stretta integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che disciplina la PAC, e lo sviluppo di pratiche agricole che consentono di conservare l'ambiente e salvaguardare le zone rurali.

Con il Regolamento 870/2004, l'Unione Europea ha proseguito l'azione intrapresa nel 1994 con il Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, e ha promosso una maggiore collaborazione tra gli stati membri e la Commissione Europea. Il tema della biodiversità agricola è trattato anche da altri provvedimenti europei: tra questi è da ricordare la Comunicazione della Commissione Europea del 22 Maggio 2006 (COM (2006) 216) che, nel definire un piano d'azione comunitario per contrastare la diminuzione della biodiversità fino al 2010, richiama il Regolamento del Consiglio (CE) 1698/2005 (Sviluppo rurale 2007-2013) il quale, nell'ambito delle politiche di promozione dello sviluppo sostenibile

delle zone rurali, riconosce agli agricoltori, tra l'altro, un importante ruolo nella preservazione delle risorse genetiche in agricoltura. La Comunicazione della Commissione COM (2010) 4 def., nel prendere atto degli scarsi risultati ottenuti rispetto agli obiettivi che l'UE si era data entro il 2010 volti a contrastare la perdita di biodiversità, propone nuove strategie e soluzioni in materia di biodiversità oltre il 2010.

La nuova Politica Agricola Comune pone un particolare accento sulle misure per la tutela della biodiversità ed il nuovo Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, adottato con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2014, n. 479 ha confermato le azioni già previste dalla precedente programmazione per la tutela della biodiversità in campo agricolo, accogliendo, inoltre, la possibilità di attuare azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dall'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, allo scopo di coinvolgere il maggior numero di agricoltori ed altri soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione delle risorse genetiche autoctone, tenendo conto della accresciuta consistenza del patrimonio vegetale ed animale autoctono censito e caratterizzato fino ad oggi grazie alla legge regionale 15 gennaio 2000, n. 15 (Tutela della risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche.

A livello nazionale di grande impatto e rilevanza sono le "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura" adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012, unico esempio a livello mondiale di compendio delle conoscenze e delle procedure per la caratterizzazione e la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, che forniscono un valido supporto per indirizzare ed uniformare le attività svolte in materia dalle Regioni e Province Autonome.

Per quanto riguarda il Lazio, la l.r. 15/2000 prevede all'articolo 6 che ogni triennio la Regione approvi un piano settoriale di intervento nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la conservazione e la valorizzazione di varietà vegetali e razze animali del Lazio a rischio di erosione genetica.

La Regione ha dato attuazione alla l.r. 15/2000 con quattro piani settoriali che sono stati realizzati a partire dal 2001, coordinandoli sia con il PSR sia con i programmi interregionali (sementiero), sia con il piano nazionale biodiversità, con programmi di ricerca e di promozione dei prodotti, con i servizi di sviluppo, di gestione e di protezione ambientali.

L'esame dei risultati ottenuti fino ad oggi attraverso le attività previste dai precedenti piani settoriali, evidenzia la persistenza nel Lazio di materiale vegetale ed animale territorialmente caratterizzato e qualitativamente di pregio. Di fronte a tale patrimonio genetico che rappresenta una importante fonte di biodiversità in campo agricolo, la strategia da perseguire è senza dubbio la conservazione attiva, cioè non relegata soltanto a campi catalogo o a banche del germoplasma, ma da attuarsi prevalentemente nelle aziende e nei territori di origine.

Occorre riattivare circuiti di produzione, trasformazione e commercializzazione che possano trovare spazio nel contesto più ampio del mercato regionale innanzitutto, nonché del mercato nazionale e che, nello stesso tempo, siano occasione di reddito per chi vive e lavora nei territori rurali, recuperando la dimensione di un'agricoltura familiare condotta in piccole e medie aziende con metodologie micro-invasive che trova la sua ragione d'essere nelle politiche di tutela ambientale, paesaggistica e culturale dei territori del Lazio, che la Regione si impegna ad attuare.

Infatti nel Lazio i sistemi agricoli che coltivano e allevano le diverse risorse genetiche autoctone tutelate, sia animali che vegetali, esprimono un patrimonio culturale

immateriale diffuso e rappresentano dei giacimenti del “saper fare”, siano essi orientati alla trasformazione dei prodotti locali o alla valorizzazione di beni immateriali.

La costruzione di un settore di intervento autonomo in campo agricolo, fortemente ancorato alla conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone, deve tener conto anche degli altri programmi regionali, nazionali ed internazionali, stabilendo interconnessioni che amplifichino le azioni da mettere in campo.

Il presente piano è relativo al quinto triennio di attuazione della l.r. 15/2000 e prevede il proseguimento delle attività di ricerca, catalogazione, conservazione e valorizzazione svolte nei precedenti piani settoriali, con una particolare attenzione alle attività di valorizzazione.

La realizzazione del piano si articola in piani operativi annuali ed è affidata all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL).

2. OBIETTIVI DEL PIANO

La l.r. 15/2000 all’articolo 6 precisa il ruolo della Regione nella tutela della biodiversità in agricoltura, in particolare:

- favorisce le iniziative pubbliche e private che tendano a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario e a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l’uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni;
- assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- prevede specifiche iniziative per incentivare gli operatori che aderiscono alla Rete di Conservazione e Sicurezza e che detengono risorse genetiche tutelate.

Presupposto per ogni intervento svolto e da svolgere in questi ambiti e quindi per un’efficace tutela, è la gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza (Rete) cui aderiscono i soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo alle risorse genetiche autoctone in agricoltura.

Nell’ambito generale del recupero e della valorizzazione di tali risorse che comporta il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali, e tenendo conto di quanto realizzato dall’ARSIAL nei precedenti piani annuali, sono previsti i seguenti obiettivi:

- proseguire le indagini su localizzazione e caratterizzazione morfologica e genetica del patrimonio genetico autoctono;
- proseguire le indagini storico-antropologiche volte a quantificare e valorizzare i beni immateriali legati alle risorse genetiche, cioè la cultura e il saper fare delle comunità che conservano le diverse risorse genetiche tutelate;
- avviare indagini di tipo economico;
- proseguire l’implementazione del Registro Volontario Regionale anche in previsione della sua confluenza in un Registro Nazionale;
- proseguire l’attivazione di circuiti di recupero delle risorse genetiche e valorizzazione dei prodotti da esse derivati, attraverso il miglioramento operativo della Rete di Conservazione e Sicurezza al fine di garantire la conservazione in situ e in azienda anche per l’ottenimento dei contributi relativi al nuovo PSR 2014-2020;
- promuovere sul territorio, per quanto riguarda l’agrobiodiversità, investimenti innovativi che siano in grado di produrre risultati prontamente applicabili nelle aziende agricole sulla base delle effettive esigenze degli agricoltori favorendo processi di aggregazione

territoriale;

- conservare e promuovere elevati livelli di diversità negli ecosistemi agricoli e semi-naturali regionali al fine di creare sistemi più resilienti capaci di mitigare l'impatto ai cambiamenti climatici, attraverso azioni locali, individuate da ARSIAL, anche su suggerimento delle comunità locali, delle amministrazioni locali e delle aziende. Si fa riferimento, a titolo di esempio, alle attività di conservazione partecipativa, capaci di stimolare percorsi collettivi che partendo dalla conservazione dinamica della diversità coltivata favoriscano scambi di conoscenza tra pari come strumento di formazione in agricoltura, affidando ai tecnici dell'ARSIAL il ruolo di facilitatori che, affiancati e supportati da figure professionali quali antropologi, sociologi e storici, da individuarsi tramite avvisi pubblici, promuovono l'animazione locale favorendo la partecipazione dal basso.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso una serie di interventi descritti a grandi linee nel presente piano al quale faranno seguito le azioni specificate nei programmi operativi annuali che saranno elaborati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 15/2000 e successivamente monitorati ai sensi del punto 6 del presente piano. I fondi complessivamente stanziati a favore di ARSIAL ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 15/2000 nonché i contributi previsti dal PSR Lazio potranno essere finalizzati esclusivamente per le attività di cui al presente piano, nonché per le azioni di cui ai programmi operativi annuali.

3. INTERVENTI

Gli interventi da attuare nel triennio 2015-2017 dovranno tener conto dei risultati di quanto attuato nei precedenti piani triennali della realtà agricola regionale nonché dell'ampio panorama settoriale nazionale ed europeo.

3.1 Censimento, catalogazione e caratterizzazione delle risorse genetiche

Il censimento attuato fino ad oggi ha individuato ed iscritto al RVR n. 213 risorse genetiche di cui n. 186 vegetali (RGV) e n. 27 animali (RGA) di particolare interesse.

Considerato che l'esplorazione del territorio regionale non può dirsi esaurita a causa dell'estrema frammentazione sul territorio delle aziende e dei siti ove sono detenute le risorse genetiche autoctone e della presenza di allevamenti allo stato brado, le attività di censimento, caratterizzazione, anche genetica, iscrizione al Registro Volontario Regionale, conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria attuate dall'ARSIAL, proseguiranno anche nel prossimo triennio, anche attraverso strumenti di localizzazione georeferenziale dei dati. Tali attività dovranno necessariamente adeguarsi alle "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura", importante strumento che permetterà una omogeneizzazione dei dati a livello nazionale.

3.2 Informazione

Ogni attività di recupero e di conservazione non può prescindere da una corretta e diffusa informazione rivolta agli operatori e ai potenziali soggetti interessati attraverso i canali ritenuti più idonei a raggiungere gli obiettivi.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel divulgare, presso i detentori delle risorse genetiche vegetali ed i soggetti impegnati nella moltiplicazione di tali risorse, quanto previsto dalla normativa sementiera e varietale in corso di adozione, con particolare riferimento al decreto per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà da conservazione.

3.3 Recupero e conservazione *in situ* e in azienda e gestione della rete di conservazione e sicurezza

La rete di conservazione e sicurezza prevista all'articolo 4 della l.r. 15/2000 è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e/o popolazioni e varietà iscritte al registro volontario regionale (RVR). La rete rappresenta il principale strumento che favorisce la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel RVR e che può consentire la circolazione tra i componenti, di limitate quantità di sementi e del materiale di moltiplicazione.

La rete, attivata nel triennio 2004-2006 e successivamente alimentata con le azioni 214.8 e 214.9 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, ha permesso la realizzazione di interessanti iniziative di scambio di buone pratiche come quella del progetto europeo REVERSE che ha favorito una più capillare divulgazione della l.r. 15/2000 tra i soggetti aderenti alla Rete, l'Agenzia Regionale dei Parchi e gli ordini provinciali degli agronomi.

Attualmente, la rete di conservazione e sicurezza è costituita da n. 496 agricoltori e n. 661 allevatori che rispettivamente coltivano/allevano 186 varietà vegetali e 24 razze animali locali tutelate iscritte al RVR.

Nel prossimo triennio proseguiranno tutte le attività di rete volte alla conservazione *in situ* e in azienda e alla valorizzazione delle risorse genetiche iscritte al RVR.

Le specifiche attività annuali saranno programmate tenendo anche conto della nuova programmazione del PSR Lazio 2014-2020.

Infine, sulla base della legislazione italiana vigente e dell'attuazione del Trattato sulle Risorse Fitogenetiche della FAO sottoscritto dall'Italia con legge 6 aprile 2004, n. 101, saranno verificate le modalità di attivazione di tutti i meccanismi di garanzia per un'equa distribuzione dei benefici derivanti da tali risorse, come previsto dall'articolo 5 della l.r. 15/2000.

3.4 Conservazione *ex situ*

Per le entità genetiche in grave pericolo di scomparsa è essenziale proseguire l'attivazione non solo della conservazione in azienda e *in situ*, ma anche la loro conservazione *ex situ* attraverso banche del germoplasma e campi catalogo gestiti dall'ARSIAL. Per tali finalità potranno essere attivate convenzioni o collaborazioni con soggetti pubblici.

3.5 Creazione di filiere per la valorizzazione dei prodotti

La conoscenza dell'entità e della peculiarità del patrimonio di razze e varietà autoctone laziali non può prescindere da un'autentica rivitalizzazione di tali risorse nei territori che le ospitavano o che tuttora le ospitano. Sarà opportuno in tal senso favorire il coinvolgimento degli agricoltori e degli operatori locali in operazioni di tutela e sviluppo delle intere filiere di produzione legate a tali risorse. La Regione favorirà l'autorganizzazione dei soggetti coinvolti nella Rete, stimolando la creazione di consorzi o altre forme associative, e metterà a disposizione competenze tecniche volte alla progettazione e realizzazione, a partire dalle realtà

socio-economiche locali, di interi cicli di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, sulla base dell'esperienza acquisita nei progetti già realizzati.

3.6 Supporto al PSR Lazio

Il PSR Lazio sia nella precedente programmazione, sia per il periodo 2014-2020 prevede che ARSIAL svolga numerosi compiti ed attività sia a supporto dell'Autorità di gestione sia al fine di favorire l'adesione agli impegni da parte delle aziende agricole iscritte alla rete di Conservazione e Sicurezza nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernente l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica.

Per migliorare e facilitare l'accesso alle risorse PSR Lazio da parte dei detentori delle risorse genetiche attive nella Regione, l'ARSIAL, altresì, potrà essere beneficiario di contributi previsti da specifiche operazioni del PSR Lazio adottato con d.g.r. 479/2014. I contributi così erogati saranno finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle attività connesse al presente piano.

4. ARTICOLAZIONE TEMPORALE

Le attività previste dal presente piano saranno sviluppate in dettaglio nei programmi operativi che saranno predisposti per ognuna delle annualità comprese nel triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 15/2000.

5. RISORSE FINANZIARIE

Il presente piano sarà attuato dall'ARSIAL per una spesa annuale di 300.000 euro che potrà coprire esclusivamente le azioni e gli interventi previsti dal medesimo piano nonché dai programmi operativi annuali il cui finanziamento sarà a carico del bilancio dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 15/2000 e dei contributi previsti dai PSR del Lazio 2007-2013 e 2014-2020 nell'ambito della iniziative assunte per il potenziamento dell'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

6. VERIFICA E MONITORAGGIO

Le azioni poste in essere con il presente piano e in attuazione della relativa programmazione annuale, non possono prescindere da una collaterale attività di monitoraggio e di verifica volta a valutarne l'impatto e la ricaduta, i cui risultati saranno opportunamente divulgati mediante pubblicazione sul sito dell'ARSIAL, in attuazione del principio di trasparenza.

Tale attività riguarda la verifica dell'idoneità delle azioni intraprese allo scopo di apportare le opportune modifiche e correzioni anche dal punto di vista finanziario, previa informativa al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti e migliorare e rendere più efficace l'uso delle risorse impegnate, valutando contemporaneamente la ricaduta degli interventi programmati.

Per le attività previste dal presente piano, gli indicatori di esecuzione finanziaria e fisica, gli indicatori di efficacia e di efficienza e le relative modalità di rilevazione saranno definiti nei programmi operativi annuali, che dovranno essere resi pubblici e consultabili, anche

on line, all'interno di un banner appositamente creato sul sito dell'ARSIAL e denominato "Tutela delle risorse genetiche autoctone", unitamente all'intera attività, anche pregressa, svolta dall'ARSIAL, in attuazione del presente piano. L'ARSIAL provvederà a pubblicare sul proprio sito, altresì, la relazione annuale recante le attività compiute e le risorse impiegate ai sensi del programma operativo annuale.